



Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Area: RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G08940 del 27/06/2023

Proposta n. 23117 del 15/06/2023

Oggetto:

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm. ii. Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022/2025.
Disposizioni attuative

Proponente:

Estensore	MANTUANO CARMEN	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MANTUANO CARMEN	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	E. ALIMENTI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM P. IANNINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm. ii. Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022/2025. Disposizioni attuative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente Area Risorse Umane

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5/5/2023 con la quale è stato conferito l'incarico ad *interim* di Direttore della Direzione regionale "Salute e Integrazione sociosanitaria" al dott. Paolo Iannini, Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica;

VISTA la Determinazione G00243 del 18 gennaio 2021, con cui è stata nominata dirigente dell'Area Risorse Umane la Dr.ssa Eleonora Alimenti;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato in attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTO l'art. 3 della legge n. 401 del 29/12/2000, che prevede l'ammissione in soprannumero e senza borsa di studio dei medici iscritti al corso universitario prima del 31 dicembre 1991;

VISTO l'art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, c.d. "Decreto Calabria", convertito con legge n. 60/2019, che disciplina l'ammissione al corso in soprannumero e senza borsa di studio di ulteriori medici tramite graduatoria riservata;

RICHIAMATE

- determinazione della Regione Lazio G16618 del 29.11.2022 pubblicata sul BURL n 99 del 01.12.2022, avente ad oggetto "Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di complessivamente n. 229 (duecentoventinove) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale (2022-2025) della Regione Lazio"
- determinazione G01237 del 01/02/2023 con cui è approvato l'allegato A contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale;
- determinazione G02376 del 23.02.2023 con cui è stato integrato l'Elenco di cui alla Determinazione G01237 del 01/02/2023;
- determinazione G03454 del 14/03/2023 avente ad oggetto "Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 229 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022-2025. Approvazione della graduatoria regionale";
- determinazione G05177 del 17/04/2023 avente ad oggetto Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2022-2025) tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019. Approvazione della graduatoria regionale";

TENUTO CONTO che per i Medici Militari ammissibili è in corso specifico bando di ammissione e gli elementi organizzativi saranno definiti in specifico e successivo provvedimento;

VISTO l'art.9 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n.277, che modifica l'art.26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale riserva al Ministro della Salute la definizione, con apposito decreto, degli obiettivi didattici, delle metodologie di insegnamento – apprendimento, dei programmi delle attività teoriche e pratiche e dell'articolazione della formazione;

CONSIDERATO che il Ministro della Salute non ha ancora provveduto ad emanare il predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e s.m.i. che definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

VISTO l'art. 28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, che affida alle regioni l'organizzazione e attivazione dei corsi;

VALUTATO quanto proposto dal Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio istituito con Deliberazione 17 maggio 2022, n. 293;

ATTESA la necessità di approvare un sistema di disposizioni che consentano di attuare il corso, pur in assenza dei provvedimenti ministeriali prescritti dalla normativa vigente;

VISTE le disposizioni normative e regolamentari relative a misure contenenti anche prescrizioni rilevanti per il corso di formazione specifica in Medicina Generale, tra le quali, il decreto del Ministro della Salute approvato l'8 marzo 2023 che stabilisce: *"limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni del cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2021, n. 12, e successive modifiche."*;

RITENUTO infine di autorizzare i medici ammessi al corso a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione sulla base delle previsioni contenute nel bando di concorso, anche al fine di accelerare le procedure connesse all'inizio del corso;

DETERMINA

1. di prendere atto che il corso di formazione specifica in medicina generale 2022-2025 ha avuto inizio il 27 aprile 2023, con impegno a tempo pieno, destinato a n 229 medici risultati idonei nel relativo concorso di ammissione ed in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al corso, in applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm.ii., e della Determinazione 4 marzo 2022, n. G02385, oltre ai medici soprannumerari ammessi ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019 ed ex art. 3 della legge 401/2000;

2. di approvare le disposizioni attuative relative al corso suddetto, definite negli allegati "A", "B", "C", "D" parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che restano in vigore per il triennio formativo 2022-2025 fino ad eventuali ulteriori disposizioni integrative o modificative delle attuali;
3. di autorizzare i medici tirocinanti a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, prescritta dall'art.18 del decreto ministeriale citato, alle condizioni generali indicate nell'allegato "B" alla presente determinazione;
4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM
Paolo Iannini

Copia

ALLEGATO “A”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2022-2025

Art. 1 - Finalità ed obiettivi del corso

1. La Regione Lazio, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 3 e Latina, organizza ed attiva il corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi delle seguenti previsioni normative:

- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, concernente l'attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii., con il quale sono definiti i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
- Determinazione G16618 del 29.11.2022 pubblicata sul BURL n 99 del 01.12.2022, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di complessivamente n. 229 (duecentoventinove) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale (2022-2025) della Regione Lazio”;
- Determinazione G16625 del 29.11.2022, con la quale è stato bandito l'avviso pubblico per l'ammissione di n 42 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022-2025;

2. Il competente Direttore Regionale con proprio provvedimento ha fissato la data di inizio del corso (**27 aprile 2023**) che ha durata triennale e comporta, per i tirocinanti, un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza;

3. La formazione teorico-pratica è articolata con le modalità e le turnazioni stabilite nei calendari predisposti dai coordinatori delle attività pratiche e dai coordinatori delle attività seminariali, d'intesa con i responsabili delle strutture in cui si svolgono le attività formative.

4. Il corso si propone i seguenti obiettivi:

- a) completare la formazione universitaria di base dei laureati in medicina e chirurgia, privilegiando gli aspetti tipici del ruolo affidato al medico di medicina generale e fornendo gli strumenti necessari per il miglioramento del sistema di erogazione delle cure primarie;
- b) garantire la possibilità di libera circolazione, nell'ambito dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri dell'Unione europea, dei medici che conseguono il diploma di formazione in medicina generale;
- c) consentire ai medici abilitati successivamente al 31 dicembre 1994 di potersi iscrivere nelle graduatorie regionali, previste dal relativo Accordo collettivo nazionale, ai fini dell'esercizio della medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2 - Requisiti dei destinatari

1. Il corso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; oppure cittadinanza non comunitaria, con possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con possesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art.38, comma 3 – bis, del d.lgs. n.165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con titolarità dello status di rifugiato (art.38, comma 3-bis, del d.lgs. n.165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con titolarità dello status di protezione sussidiaria (art.38, comma 3- bis, del d.lgs.n.165/2001);
- b) abilitazione all'esercizio professionale in Italia;

- c) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea con l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso;
- d) conseguimento dell'idoneità a seguito del concorso indetto con determinazione G16618 del 29.11.2022 e G16625 del 29.11.2022;

Art.3 - Ammissione e frequenza

1. L'ammissione al corso è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica del concorso approvata con determinazione G03454 del 14/03/2023 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria avente ad oggetto "Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 229 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022-2025. Approvazione della graduatoria regionale";
2. Al corso sono ammessi 229 medici in possesso dei requisiti richiesti, con riserva di accertamento di eventuali incompatibilità prima di iniziare la frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale.
3. A tal fine i tirocinanti sono tenuti a presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità.
4. Non sono ammessi alla frequenza del corso i medici che hanno partecipato al concorso, conseguendo l'idoneità, in violazione delle norme contenute nel bando di concorso.
5. L'assenza di cause di incompatibilità deve permanere per tutto il periodo di formazione.
6. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori.

Art.4 – Sospensioni

1. Il periodo di formazione può essere sospeso esclusivamente per i seguenti motivi:
 - servizio militare o sostitutivo civile;
 - gravidanza e puerperio;
 - malattia o infortunio.
2. Le sospensioni, su specifica richiesta del tirocinante interessato, devono essere autorizzate preventivamente dalla competente struttura regionale.
3. L'intera durata del corso e la durata di ciascuna fase formativa non possono, però, essere ridotte a causa delle suddette sospensioni e pertanto gli interessati sono assoggettati, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero ovvero sono ammessi, fuori contingente, al corso di formazione successivo, ai fini e per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso, sempre che, nel frattempo, non siano intervenute eventuali condizioni di incompatibilità.
4. I coordinatori delle attività didattiche, di cui al successivo art.10, rilasciano idonee attestazioni con la specifica delle fasi del corso già frequentate e dei periodi da recuperare distinti per fase formativa.
5. L'attività didattica è sospesa per un periodo di quindici giorni durante il mese di agosto, dieci giorni durante le festività natalizie e cinque giorni durante le festività pasquali.

Art.5 - Assenze giustificate

1. Le assenze giustificate da motivi di famiglia o motivi personali, preventivamente autorizzate salvo cause di forza maggiore, sono consentite nell'arco di ciascun anno formativo fino ad un massimo di 30 giorni complessivi ripartiti tra i vari periodi del corso.
2. Tali assenze non costituiscono interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non vanno recuperate purché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Le assenze non autorizzate preventivamente ai sensi del precedente art.4, così come le assenze ingiustificate, comportano la decadenza dal corso.

Art.6 – Assicurazione

1. I medici partecipanti al corso, previa autorizzazione della Regione, stipulano direttamente una polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, in base alle condizioni generali contenute nell'allegato "B".

Art.7 - Programma formativo

1. Il programma formativo, con l'indicazione dei periodi, delle materie e della relativa ripartizione in ore, è riportato nell'allegato "C".
2. Il corso comprende l'apprendimento teorico e l'apprendimento pratico previsti dall'art.26 del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art.9 del decreto legislativo n.277/2003.
3. In assenza del decreto del Ministro della salute con il quale devono essere definiti gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione, vengono utilizzati i piani didattici già sperimentati nei precedenti corsi, elaborati secondo le indicazioni generali e le linee guida dettate dal Ministro della salute con i bandi annuali emanati.
4. In relazione al programma formativo generale, i coordinatori delle attività didattiche di natura pratica, i coordinatori delle attività seminariali ed i medici tutori, d'intesa con il funzionario regionale responsabile della formazione specifica in medicina generale, pianificano il percorso formativo teorico-pratico di ciascun gruppo di tirocinanti e promuovono periodiche riunioni per assicurare omogeneità nella metodologia didattica.

Art.8 - Aree didattiche e Rete Formativa

1. Ai fini dell'organizzazione del corso, il territorio regionale è suddiviso in 4 aree didattiche, ciascuna delle quali ricomprende una o più Aziende USL.
2. Per ogni area didattica viene individuata, quale capofila, un'Azienda USL o un'Azienda ospedaliera cui sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale del corso, sulla base delle disposizioni e degli indirizzi regionali.
3. L'articolazione delle aree, le Aziende di riferimento e le Aziende afferenti ad ogni singola area, le strutture della Rete formativa sono indicate nell'allegato "D".
4. Per quanto attiene alle strutture distrettuali, la loro individuazione sarà effettuata di volta in volta in relazione alle disponibilità delle competenti unità operative ed alla pianificazione dell'attività didattica per ciascun gruppo di tirocinanti.
5. L'assegnazione dei tirocinanti alle aree didattiche ed alle relative strutture è effettuata prima dell'inizio del corso sulla base della posizione in graduatoria, tenuto conto, ove possibile, della località di residenza dei partecipanti al corso.
6. I tirocinanti provenienti da altre regioni sono assegnati alle aree didattiche in cui insistono strutture ospedaliere e di base che presentano una maggiore ricettività.
7. Il numero complessivo dei tirocinanti, ripartiti per ciascuna area didattica, è indicato nel richiamato allegato "D".
8. Le assegnazioni dei partecipanti al corso, così come disposte all'inizio dell'attività, non possono essere modificate per tutta la durata della formazione.

Art.9 - Responsabile del corso

1. Alla Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria è affidata la responsabilità del coordinamento, dell'organizzazione e dell'attivazione del corso di formazione specifica in medicina generale.
2. La gestione didattica e amministrativa del corso – sotto il coordinamento regionale – è affidata alle Aziende Sanitarie Locali capofila di Area Didattica, di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni attuative, che si avvalgono anche delle ulteriori strutture inserite nella Rete Formativa. All'interno delle Aziende capofila di

Area Didattica, le strutture responsabili per la gestione del corso sono le unità organizzative competenti in materia di formazione, o altre unità organizzative appositamente individuate.

Art.10 - Coordinatori delle attività didattiche

1. Per ogni area didattica, di cui all'allegato "D", il Direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria nomina un coordinatore delle attività didattiche seminariali e un coordinatore delle attività didattiche di natura pratica.
2. Ai coordinatori sono affidate le funzioni didattiche all'interno delle singole aree di competenza e la responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del corso.
3. Essi partecipano, su convocazione del responsabile preposto alla struttura regionale, agli incontri di carattere formativo-informativo sulla conduzione delle singole fasi dell'attività didattica e di valutazione dell'andamento complessivo del corso.
4. Svolgono, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) provvedono alla gestione formativa del corso, garantendone il collegamento tra le varie fasi e l'omogeneità dei percorsi;
 - b) costituiscono il gruppo di riferimento per l'integrazione delle attività pratiche con quelle teoriche;
 - c) pianificano, insieme ai medici tutori, il programma formativo teorico-pratico formulando il calendario dei seminari sulla base delle indicazioni regionali;
 - d) garantiscono, in collegamento con le competenti strutture delle Aziende USL ed ospedaliere:
 - l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi ed i docenti, segnalando eventuali violazioni alla struttura regionale;
 - la vigilanza sul rispetto dell'orario, del calendario dei seminari e delle attività pratiche;
 - la tenuta dei fogli di presenza, laddove previsti, e dei libretti personali dei medici in formazione;
 - l'integrazione dei tirocinanti a seguito delle eventuali sospensioni per servizio militare o sostitutivo civile, gravidanza, malattia o infortunio;
 - l'effettivo svolgimento delle ore previste dai calendari del corso;
 - e) provvedono a raccogliere le schede di valutazione e rilasciano le certificazioni concernenti il giudizio complessivo sul profitto dei partecipanti al corso in ciascuna fase del percorso formativo, ai sensi dell'art.27, comma 4, del D.Lgs.n.368/99;
 - f) individuano i docenti delle attività teoriche seminariali, nonché i dirigenti medici del SSN cui affidare le funzioni tutoriali previste dall'art.27, comma 2, del D.Lgs.n.368/99, come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.277/2003, comunicandone l'elenco all'Area regionale.

Art.11 - Medici tutori di medicina generale

1. L'attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare di cui all'art.26, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.368/99, come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.277/2003, viene svolta dai tirocinanti presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in funzione di medici tutori ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n.368/1999 e successive modificazioni.
2. A tale scopo, i medici di medicina generale, che intendano svolgere la funzione di tutori, devono proporre alla competente Direzione regionale apposita domanda, in funzione di specifico Avviso Pubblico, contenente l'indicazione dei titoli e dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art.27, comma 3, del D.Lgs.n.368/99 e successive modificazioni, che resta, comunque, subordinata alla frequenza di un corso di formazione per tutori di medicina generale organizzato dalla Regione, al termine del quale verrà rilasciato il relativo attestato.
3. La partecipazione al corso costituisce elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività tutoriale, fatti salvi gli attestati già conseguiti nei seminari organizzati dalla Regione in occasione dell'attuazione dei precedenti corsi di formazione specifica in medicina generale.

4. I medici tutori si impegnano, congiuntamente ai coordinatori della competente area didattica, a svolgere la loro attività in maniera tale da consentire ai medici in formazione l'acquisizione di tutti gli elementi operativi, conoscitivi e comportamentali propri dell'attività del medico di medicina generale.

5. I medici tutori espletano la loro funzione **anche secondo la metodologia didattica di "Attività formativa integrata"** svolgendo il ruolo di tutor supervisore/consulente/tutor dinamico in affiancamento al medico in formazione anche in modalità *on line*

Art.12 - Incaricati dell'attività didattica teorica

1) Svolgono i seminari previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n.368/99, come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.277/2003;

2) Tali incarichi prevedono lo svolgimento di attività formativa secondo metodologie didattiche differenziate e funzionali all'apprendimento dell'adulto:

- Seminari (in presenza, in webinar, fad)
- Studio guidato (predisposizione di materiale di apprendimento, casi clinici)
- Sessioni di confronto su casi clinici (docente guida nella discussione dei casi)

3. Oltre alla funzione docente, ai medici incaricati dell'attività didattica seminariale sono affidati i seguenti compiti:

- a) proporre al competente coordinatore l'adozione di eventuali testi e sussidi didattici;
- b) partecipare agli incontri periodici di verifica con i coordinatori delle rispettive aree didattiche;
- c) fornire ai coordinatori le indicazioni e gli elementi necessari per la formulazione dei giudizi sul profitto dei tirocinanti.

Art.13 - Organizzazione amministrativa

1. Ai fini dell'organizzazione amministrativa del corso sono individuate, quali strutture referenti, le unità organizzative delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere competenti in materia di formazione.

2. Alle Aziende capofila di ogni area didattica sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale inerenti al corso, in attuazione delle disposizioni e degli indirizzi regionali.

3. Le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere afferenti a ciascuna area didattica collaborano con le rispettive Aziende capofila in relazione alle attività formative che si svolgono sul loro territorio e nelle strutture di competenza.

4. Le Aziende capofila, per il tramite delle competenti strutture, svolgono i seguenti compiti:

- a) verifica delle posizioni assicurative dei tirocinanti;
- b) rilascio dei libretti personali e dei cartellini di riconoscimento;
- c) verifica di eventuali incompatibilità durante la frequenza del corso;
- d) controllo formale delle presenze e delle assenze dei tirocinanti attraverso fogli di presenza, libretti personali, cartellini marcatempo, nonché raccolta e controllo della regolarità delle giustificazioni delle assenze;
- e) rilascio delle attestazioni di frequenza;
- f) erogazione delle borse di studio;
- g) gestione amministrativo - contabile dei compensi previsti per i coordinatori delle aree didattiche, per i medici tutori e per i docenti dei seminari;
- h) acquisto della strumentazione didattica e del materiale di cancelleria.

Art.14 – Finanziamenti

1. Gli oneri connessi all'attuazione del corso fanno carico alla Regione che vi provvede con le quote di **stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata, di volta in volta assegnate dal C.I.P.E., su proposta del Ministero della salute, e per il triennio 2022-2025, con apposito finanziamento**

(per 78 posti aggiuntivi) con le risorse derivanti dal PNRR, M6C2, Investimento 2.2 (Sviluppo competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del SSN).

2. I fondi riservati per la formazione specifica in medicina generale sono utilizzati per l'erogazione delle borse di studio ai medici tirocinanti e per far fronte agli oneri connessi all'espletamento dei corsi.

3. Il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, su proposta del Dirigente della competente Area, provvede a ripartire e ad erogare alle Aziende sanitarie capofila le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento del corso in relazione al numero effettivo dei tirocinanti presenti in ciascuna area didattica all'inizio del corso stesso e sulla base di parametri comprendenti gli importi delle borse di studio previste, incrementati dall'IRAP nella misura dell'8,50%, e le spese di organizzazione assegnate dal Ministero della Salute, al netto dei pagamenti disposti direttamente dalla Regione.

4. Le rimesse alle Aziende sanitarie vengono effettuate dal competente Assessorato regionale mediante acconti delle quote di finanziamento destinate alla formazione in medicina generale, salvo conguaglio al termine di ciascun anno formativo, a presentazione del rendiconto finale da parte delle Aziende stesse.

5. Nelle more dell'effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione, le Aziende capofila provvedono, secondo le scadenze stabilite, al pagamento delle borse di studio di cui al successivo art.15, utilizzando le disponibilità ordinarie di cassa.

6. A conclusione di ciascun esercizio finanziario, le Aziende predispongono il rendiconto delle spese sostenute trasmettendolo al competente Assessorato regionale entro e non oltre i successivi 60 giorni.

Art.15 - Borse di studio

1. Con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività formativa, ai medici tirocinanti viene corrisposta, in ratei mensili, da erogare almeno ogni due mesi, una borsa di studio dell'importo annuo complessivo di Euro 11.603,50 (undicimilaseicentotré/50), al lordo delle ritenute fiscali.

2. Ai sensi delle vigenti normative in materia tributaria, le predette borse di studio vanno ricomprese nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF.

3. Tali redditi, inoltre, rientrano nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

4. Le borse di studio sono strettamente correlate all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, e, pertanto, non vengono corrisposte durante i periodi di sospensione.

5. In caso di rinuncia alla frequenza del corso o decadenza per incompatibilità, la borsa di studio viene erogata fino al mese precedente a quello della rinuncia o della decadenza, fatto salvo l'eventuale recupero dei ratei corrisposti e non dovuti.

Art.16 - Spese di organizzazione

1. La quota di finanziamento destinata all'organizzazione del corso è utilizzata per sostenere tutte le spese connesse allo svolgimento del preventivo concorso di ammissione e delle successive attività formative previste dal bando di concorso stesso.

2. La quota a tale titolo assegnata alle Aziende sanitarie capofila comprende le seguenti voci di spesa:

- a) compensi ai coordinatori delle aree didattiche;
- b) compensi ai medici tutori;
- c) compensi ai docenti;
- d) spese di segreteria, gestione contabile e amministrativa;
- e) spese materiale didattico/piattaforme formazione on line

4. Limitatamente alle procedure di spesa concernenti l'acquisto del materiale didattico necessario per il regolare svolgimento del corso, i Direttori generali delle Aziende sanitarie capofila possono individuare e nominare specifici funzionari delegati, all'interno delle competenti strutture formative, con il compito di

provvedere ai relativi approvvigionamenti secondo le modalità stabilite ed i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di bilancio e contabilità.

Art.17 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, all'allegato C del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1997, nonché all'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.4897 del 31 luglio 1997 ed alle disposizioni impartite e da impartire dal competente Assessorato regionale relativamente all'attuazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Copia

ALLEGATO "B"

Condizioni generali della polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi alle attività formative dei medici frequentanti il Corso triennale di Formazione specifica in Medicina generale 2022-2025.

I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, in base alle condizioni generali stabilite dalla regione.

La suddetta polizza assicurativa è stipulata dagli interessati, previa autorizzazione della Regione Lazio, con le seguenti condizioni

DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

I medici ammessi al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022-2025.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- A. Assicurazione contro gli infortuni riportati in servizio e per causa di servizio, durante lo svolgimento del corso, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
- MASSIMALE Euro 1.000.000,00 complessivo, così ripartito:
Euro 400.000,00 in caso di morte
Euro 600.000,00 in caso di invalidità permanente.
Rischio *in itinere*: la garanzia assicurativa comprende gli infortuni che dovessero verificarsi durante il tragitto per raggiungere il luogo dove si svolgono le attività degli assicurati, sia a piedi che con qualsiasi mezzo.
- B. Responsabilità civile verso terzi per fatto commesso dagli assicurati durante lo svolgimento del corso esclusivamente per le attività ad esso connesse.
- MASSIMALE Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o sofferto danni alle cose di loro proprietà. La garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono lavori, purché non di proprietà dell'assicurato.

DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto assicurativo dovrà coprire tutto il periodo di formazione.

NOTA

I tirocinanti dovranno consegnare all'Azienda capofila dell'area didattica presso la quale sono stati assegnati, copia della polizza assicurativa unitamente alla ricevuta di pagamento della rata del relativo premio.

ALLEGATO "C"

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2022- 2025
PROGRAMMA FORMATIVO

Totale ore di attività previste: n. 4.800, di cui:

- Ore dedicate ad attività pratiche: n. 3.200
- Ore dedicate ad attività teoriche: n. 1.600

ATTIVITA'	DURATA / MESI	ATTIVITA' PRATICA / ORE	ATTIVITA' TEORICA / ORE
Medicina generale TUTOR	12	1.067	600
Medicina clinica	6	533	534
Chirurgia generale	3	267	267
Dip. materno-infantile	4	356	133
Strutture di base/rete territoriale	6	533	178
Ostetricia e ginecologia	2	177	267
P.S. ed emergenza, urgenza ospedaliera	3	267	88
TOTALI	36	3.200	1.600

Le ore dedicate alle attività teoriche, complessivamente pari a 1.600, si distinguono nelle seguenti tipologie:

- Seminari* e Studio guidato: 400 ore
- Studio finalizzato/Sessioni di confronto con discussione di casi clinici: 300 ore
- Studio finalizzato per la preparazione della tesi: 100 ore
- Attività Teorica Integrata presso Tutor di Medicina Generale: 600 ore
- Autoformazione ECM: 200 ore

*la metodologia didattica seminariale può essere articolata: residenziale in presenza, sincrona in modalità webinar, asincrona.

N.B. Il corso ha la durata di 36 mesi nei quali vanno ricompresi sia il periodo dedicato all'esame finale che le sospensioni per ferie e festività previste dalla norma.

ATTIVITA' TEORICA

Si evidenzia l'obbligatorietà di una formazione teorica secondo la metodologia dello Studio Teorico Integrato con Supervisione e Guida di un Tutor Medico di Medicina Generale (presente nell'Elenco regionale) della durata complessiva di 6 mesi con riconoscimento di ore formative pari a 600 per tutti i corsisti (anche per coloro che beneficiano delle disposizioni derogatorie che consentono il riconoscimento dell'attività lavorativa ai fini del corso)

Il periodo formativo "pratico" presso lo studio del medico di medicina generale, svolto quindi in presenza e senza beneficiare della disposizione derogatorie (modalità ordinaria, corsista senza incarichi) sarà riconosciuto ai fini del computo delle ore di Studio Teorico Integrato.

I Medici Tutori nell'ambito del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale

Considerato quanto previsto dal decreto 8 marzo 2023, è consentito ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025, di mantenere gli incarichi convenzionali in deroga alle disposizioni del cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006.

A garanzia della qualità dell'azione formativa e dell'opportunità di affiancare nella pratica clinica i medici corsisti, **tutti gli iscritti al triennio 2022-2025 dovranno essere assegnati per un periodo pari a 6 mesi ad un Tutor.**

Tale tutor avrà il compito di supervisore/consulente di riferimento svolgendo un ruolo di affiancamento anche in modalità *on line*.

Ciò al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico corsista con incarico di medicina generale, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Si specifica che tale periodo formativo sarà computato nel monte ore di attività teoriche (pari a n 600 ore di attività teoriche integrate) **ed andrà pertanto opportunamente documentato.**

Si precisa che potranno essere assegnati ad ogni Medico Tutor fino a 2 tirocinanti ed il compenso in tal caso è da prevedere per ogni singolo tirocinante assegnato.

PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Nel corso del triennio formativo sarà sviluppato un **Piano di Miglioramento della qualità del corso di formazione regionale prevedendo:**

- Incontri periodici tra docenti
- Audit interno periodico con i medici corsisti
- Valutazione del percorso formativo e del raggiungimento di obiettivi formativi intermedi (annuale)
- Valutazioni della qualità (docenti, organizzazione, ecc ecc)

Copia

Articolazione delle attività didattiche teoriche e pratiche - Corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2022-2025

Area Formativa	Durata (in mesi)	Attività pratica (in ore)	Monte ore attività Didattica Teorica					
			Seminari	Studio guidato autoapprendimento <i>(approfondimenti, bibliografici, casi clinici proposti dai docenti)</i>	Formazione ECM	Attività Teoriche integrate relative ai periodi in affiancamento con il TUTOR MMG	Studio finalizzato *con sessioni di confronto su casi clinici proposti dai Docenti, Coordinatori, Tutor MMG+ studio guidato + tesi finale <i>(lo studio finalizzato comprende le ore di studio guidato di approfondimento dei casi che vengono discussi e l'elaborazione della tesi finale)</i>	
TUTOR Medicina generale	12	1.067				600		
Medicina clinica	6	533	20	20				
Chirurgia generale	3	267	20	20				
Dip. materno-infantile	4	356	20	20				
Strutture di base/rete territoriale	6	533	60	60				
Ostetricia e ginecologia	2	177	20	20				
P.S. ed emergenza, urgenza ospedaliera	3	267	60	60				
							100 (tesi finale)	
			400		200	600	400	
Totale	36	3200	1600					

***Studio finalizzato** con sessioni di confronto guidato su casi clinici proposti dai Docenti, Coordinatori, Tutor MMG

Lo studio finalizzato comprende:

- le ore di studio guidato pari a n 250 ore di approfondimento (autoapprendimento) dei casi che vengono discussi
- l'elaborazione della tesi finale pari a n 100 ore
- le n 50 ore di studio finalizzato da articolare nel triennio formativo, prevede sessioni di confronto in modalità on line oppure in presenza tra tirocinanti della stessa Area Didattica

La specifica dei Casi affrontati e discussi andrà opportunamente documentata.

ALLEGATO “D”

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2022 – 2025

AREE DIDATTICHE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CLINICA GUIDATA

- **AREA DIDATTICA 1** - Comprende il territorio della A.S.L. Roma 1
Tirocinanti assegnati n. 62
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 1
Rete formativa: i Presidi Ospedalieri pubblici e Distretti della ASL Roma 1
- **AREA DIDATTICA 2** - Comprende il territorio della AA.SS.LL. Roma 2, Roma 5, Rieti
Tirocinanti assegnati n. 53
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 2
Rete formativa: i Presidi Ospedalieri pubblici e Distretti delle AA.SS.LL comprese nell'area didattica 2
- **AREA DIDATTICA 3** - Comprende il territorio delle AA.SS.LL. Roma 3, Roma 4, Viterbo
Tirocinanti assegnati n. 61
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 3
Rete formativa: i Presidi Ospedalieri pubblici e Distretti delle AA.SS.LL comprese nell'area didattica 3
- **AREA DIDATTICA 4** - Comprende il territorio delle Aziende AA.SS.LL. Roma 6, Latina, Frosinone
Tirocinanti assegnati n. 61
Azienda di riferimento: A.S.L. Latina
Rete formativa: i Presidi Ospedalieri pubblici e Distretti delle AA.SS.LL comprese nell'area didattica 4

Le Aree Didattiche possono prevedere, in considerazione della numerosità dei corsisti e senza oneri aggiuntivi, l'inserimento nella propria Rete Formativa di Aziende Ospedaliere e Aziende Policlinici del SSR, attraverso specifici accordi/convenzioni da stipulare con le Direzioni Aziendali.